Il giorno 11 del mese di dicembre 2020, presso la sala riunioni della Palazzina Direzionale di Via Tiro a Segno, 5 è stato stipulato il seguente

Verbale di Accordo
In materia di compensi aggiuntivi riguardante i lavoratori Inquadrati nei livelli 7° e 8°

tra:

- la Direzione Aziendale dell'AMG ENERGIA S.p.A. rappresentata dai Sigg.
- Dott. Dario Allegra, Direttore Generale
- Dott. Eugenio Gioè, Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo
- E
- Le Organizzazioni Sindacali Territoriali e Aziendali rappresentate rispettivamente dai Sigg.:
- Michele Valentino per la Filctem CGIL,
- Giovan Battista Cusimano per la Femca-Cisl,
- Antonella Fonte per la Uiltec

premesso che

- Il vigente accordo in materia è stato stipulato tra l'Azienda e le OO.SS in data 22/02/2016.
- Si ritiene di confermare in parte quanto in premessa del suddetto accordo ovvero:
    - Che L'AMG ENERGIA SPA ha sempre considerato la particolare delicatezza del ruolo ricoperto dai lavoratori 7°/8° Livello che svolgono funzioni direttive, di coordinamento e/o controlio di Unità Organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico e gestiscono informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi aziendali da raggiungere;
    - CHE il vigente C.C.N.L. non prevede, per i lavoratori 7°/8° livello, maggiori prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
    - CHE 'AMG ENERGIA S.P.A. in ottemperanza alle previsioni di legge e di CCNL riconoscendo e riaffermando il rapporto di fiducia verso i lavoratori 7°/8° livello per la peculiarità della loro figura professionale e dell'impegno delle loro prestazioni, ha sempre condiviso e condivide con le OO.SS. la necessità di determinare con il presente accordo le modalità e l'entità dell'integrazione retributiva delle prestazioni erogate dai lavoratori 7°/8° livello;

Considerato che

- L'accordo in premessa ha, con riferimento ai lavoratori già inquadrati nei livelli 7° e 8° al momento della stipula dello stesso, sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati, con reciproca soddisfazione da parte dell'Azienda e dei Lavoratori;
- L'accordo suddetto ha manifestato delle lacune per quanto riguarda l'applicazione al personale che, in virtù di avanzamenti di carriera, entra a far parte del bacino dei lavoratori inquadrati nei livelli 7/8 dopo il 22 febbraio 2016, data di stipula dell'accordo in premessa;

- In esito ai pensionamenti avvenuti successivamente alla stipula dell'accordo in premessa e degli avanzamenti di carriera sopra citati, l'applicazione dell'accordo riguarda ormai più lavoratori entrati successivamente a far parte del bacino dei beneficiari che lavoratori presenti al momento della stipula dell'accordo;
- Che pertanto detto accordo non risulta adeguato e soddisfacente per la maggior parte del personale a cui si applica, dal momento che lo stesso prevede un regime non adeguato ai lavoratori che via via sono entrati a far parte del bacino dei beneficiari dello stesso;
- Occorre anche individuare un meccanismo che consenta al personale già inquadrato nei livelli 7° e 8° al 22 febbraio 2016 di transitare al nuovo accordo rispettando principi di equità e proporzionalità anche con riferimento alle effettive ore di maggiore prestazione effettuate negli anni di applicazione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, con il presente accordo,

CONCORDANO

1. Di abrogare l'accordo sindacale datato 22 febbraio 2016, di cui in premessa;
2. Di istituire, come per l'accordo abrogato, una indennità annua denominata "Professional", pari a 4.000 euro, sia per il 7° che per l'8° livello;
3. Di istituire, come per l'accordo abrogato, una indennità annua di "Responsabile", pari a 7.000 euro, sia per il 7° che per l'8° livello;
4. Di individuare per quanto riguarda i compensi aggiuntivi una parte fissa forfettizzata ed una parte variabile.
5. Di determinare il compenso aggiuntivo fisso forfettizzato secondo le seguenti modalità,
    a. Personale già inquadrato nel livello 7° e 8° al 22 febbraio 2016 che negli anni di applicazione dell'accordo (2016,2017,2018,2019) ha garantito almeno il 70% delle ore previste dal limite inferiore dello scaglione di assegnazione: **70% del compenso aggiuntivo previsto dallo scaglione di assegnazione dell'accordo abrogato;**
    b. Personale già inquadrato nel livello 7° e 8° al 22 febbraio 2016 che negli anni di applicazione dell'accordo non ha garantito la percentuale di ore di cui al punto a): **50% del compenso aggiuntivo previsto dallo scaglione di assegnazione dell'accordo abrogato**;
    c. Personale inquadrato (o che sarà înquadrato) al livello 7° e 8° successivamente alla data del 22 febbraio 2016: euro duemila, indipendentemente dal livello.
6. Di determinare il compenso aggiuntivo variabile secondo la seguente tabella:

Al raggiungimento delle ore/anno	Livello L7 (importi cumulativi)	Livello L8 (importi Cumulativi)
50	Euro 800	Euro 1.000
100	Euro 800	Euro 1.000
150	Euro 800	Euro 1.000
200	Euro 800	Euro 1.000
250	Euro 800	Euro 1.500
Totale massimo importo annuo	Euro 4.000	Euro 5.500

7. Che i lavoratori 7/8 dovranno effettuare tutte le prestazioni, anche oltre il normale orario di lavoro, occorrenti a garantire la continuità del servizio loro assegnato e comunque ad ogni esigenza della Direzione di appartenenza.

Modalità di Erogazione

Tutte le indennità Professional e Responsabile in atto erogate secondo l'accordo del 22 febbraio 2016 vengono confermate nel presente accordo.

Le suddette indennità verranno riconosciute inoltre a chi, in corso di vigenza del presente accordo, avrà assegnato l'incarico di Responsabile o Professional;

Tutti gli importi indicati nell'accordo sono da intendersi riferiti all'anno con erogazione mensile.
Annualmente, entro il mese di gennaio, si effettuerà una ricognizione delle ore effettivamente svolte dai lavoratori 7/8 nell'anno immediatamente precedente, determinando quindi:

a. L'importo da erogare a titolo di compenso aggiuntivo variabile nell'anno corrente determinato sulla base delle ore previste dalla superiore tabella (cfr punto 6);
b. Conguagliare con lo stesso importo quanto erogato nell'anno precedente, provvedendo a riconoscere o trattenere, mensilmente, eventuali differenze;

In caso di interruzione a qualsiasi titolo del diritto alla corresponsione dei superiori importi, (pensionamento, passaggi di livello, etc.) si interromperà l'erogazione delle indennità previste e, ai fini del calcolo del compenso aggiuntivo, le ore previste nella superiore tabella saranno riparametrate al servizio effettivo (in dodicesimi).

In nessun caso, in virtù della applicazione della superiore tabella, la somma degli importi previsti a titolo di compenso aggiuntivo fisso forfettizzato e di compenso aggiuntivo variabile potrà superare gli importi massimi previsti a tale titolo (6.000/7.500 euro).

Qualora al raggiungimento di una fascia di importi, si superino gli importi limite previsti (6.000/7.500 euro), tali importi limite si intenderanno raggiunti con riferimento alle ore della fascia precedente.

Disposizioni transitorie

Per il primo anno di applicazione la componente aggiuntiva prevista erogata, per ciascun dipendente di livello 7/8, sarà determinata dalla somma di:

a. Compenso aggiuntivo fisso forfettizzato (nella misura del 50% o del 70% dell'importo percepito a titolo di compenso aggiuntivo in applicazione del precedente accordo, con il limite inferiore di euro 2.000);
b. 50% della differenza (se presente) tra il compenso aggiuntivo fisso forfettizzato di cui alla lettera a) e l'importo percepito a titolo di compenso aggiuntivo nel 2020.

L'importo di cui alla lettera b) sarà conguagliato secondo quanto indicato nelle Modalità di Erogazione sulla base delle effettive ore di maggiore prestazione effettuate nel primo anno di applicazione (2021).

Per il primo anno di applicazione, in caso di passaggio di Livello dal 7° all'8° per i lavoratori già appartenenti al bacino dei lavoratori 7°/8° alla data del 22/02/2016, la componente aggiuntiva forfettizzata sarà adeguata ai parametri previsti dal precedente accordo.

Le parti convengono che in caso di perdurante condizione di Emergenza Epidemiologica da Covid 19, superiore su base annua ai due mesi, si procederà a riparametrare la superiore tabella con riferimento alle ore di maggiore prestazione ed agli importi previsti (in dodicesimi, come rapporto

tra i mesi non in emergenza Covid e 12). In caso di superamento delle ore così riparametrate si applicherà comunque la tabella del presente accordo.

A tal fine si fa riferimento alla condizione di stato di emergenza da Covid 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente prorogato sino al 31 Gennaio 2021;

Disposizioni Finali

Le parti convengono che il presente accordo avrà decorrenza dalla stipula, ed effetti a decorrere dal 01/01/2021, fermo restando che in ogni caso diverrà efficace dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dovessero determinarsi, nell'ambito del CCNL di categoria în fase di rinnovo, trattamenti economici di miglior favore allo stesso titolo, le parti si impegnano ad incontrarsi per una valutazione complessiva del presente accordo.

Copia del presente accordo verrà depositata entro 30 giorni da parte della Direzione Aziendale presso i competenti uffici per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AMG Energia S.p.A.

Il Direttore Generale: Dario Allegra

Il Resp. Servizio Segreteria T.A., Qualità. e S.O:

Eugenio Gioè

Per le Organizzazioni Sindacali

Filctem Cgil: Michele Valentino

Femca Cisl: Giovanni B. Cusimano

Uilec Uil: Antonella Fonte